

STATUTO
CRAL - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ATTO MODIFICATIVO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E SCOPI -

ART. 1

E' costituita l'Associazione territoriale tra i dipendenti del Ministero della Giustizia, Ente associativo privato di carattere ludico assistenziale e culturale. (vedi art. 5 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n° 460) la sede è in Roma alla Via Arenula, 70 presso il Ministero della Giustizia.

ART. 2

La durata dell'Associazione è fissata dalla data di costituzione fino al 2100 e potrà essere prorogata.

ART. 3

L'Associazione svolge, senza finalità di lucro, attività di servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di asili nido e per il tempo libero in favore del personale dipendente dal Ministero della Giustizia e loro affiliati. L'Associazione, a tal fine, potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari e/o utili al raggiungimento degli scopi sociali, nonché aderire ad organismi, associazioni e consorzi.

TITOLO II - RISORSE E FONDO DI GESTIONE -

ART. 4

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, è costituito un Fondo di Gestione formato dalle quote di iscrizione dei Soci e da donazioni ordinarie e straordinarie, nonché da eventuali sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, del Comune, erogati in relazione ai fini statuari dell'Associazione e da eventuali ulteriori donazioni per l'esercizio dell'attività in regime di convenzione. Il Fondo di Gestione comprende anche i beni immobili eventualmente donati da parte degli associati ed Enti Pubblici e Privati.

TITOLO III - DEI SOCI -

ART. 5

Possono essere Soci :

- I dipendenti appartenenti all'Amministrazione della Giustizia in servizio e in quiescenza compresi quelli del D.A.P. e Giustizia Minorile e i loro familiari;
- I dipendenti Pubblici e Privati non appartenenti all'Amministrazione che prestino comunque servizio in Uffici Giudiziari o nel Ministero, limitatamente al periodo della loro permanenza presso gli Uffici e i loro familiari;
- Il coniuge superstite;
- In mancanza dei genitori, i figli orfani minorenni tramite il tutore.
I familiari non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

ART. 6

La domanda di iscrizione Socio deve essere presentata al Direttivo dell'Associazione e deve contenere l'impegno alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.
La quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea su proposta del Direttivo, verrà versata dal Socio dopo l'approvazione della sua domanda di iscrizione.

ART. 7

Lo status di Socio si perde:

- Per morte;



- b) Per decadenza, determinata dalla cessazione del rapporto di servizio presso l'Amministrazione della Giustizia per qualsiasi causa, ad eccezione per il collocamento in pensione, nonché dalla perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Associazione come Socio;
- c) Per esclusione deliberata dal Direttivo. La decadenza e l'esclusione deliberate dal Direttivo determinano l'automatica cessazione da Socio;
- d) Per recesso del Socio.

ART. 8

Il Direttivo può deliberare l'esclusione da Socio dell'Associazione per comportamento in contrasto con gli scopi statutari dell'Associazione.

ART. 9

Le delibere assunte dal Direttivo di cui all'art. 8 devono essere comunicate al Soci a mezzo posta elettronica (mail).

TITOLO IV – ESERCIZIO SOCIALE – RENDICONTO ANNUALE –

ART. 10

L'esercizio sociale si chiude il 31/12 di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Direttivo provvederà alla redazione del rendiconto annuale e del relativo preventivo di spesa per l'anno successivo, che saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'eventuale eccedenza risultante dal rendiconto annuale dovrà essere destinata per il 20% (venti per cento) al Fondo di Riserva ordinaria. La restante quota non inferiore, in ogni caso, alla metà degli avanzi di gestione, al potenziamento ed al miglioramento dell'apparato operativo dell'Associazione. La eventuale quota residuale ad iniziative sociali in favore di quei Soci palesemente disagiati, da proporsi a cura del Direttivo all'Assemblea in sede di approvazione del Rendiconto Annuale. L'Assemblea può deliberare che in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, sia devoluta al Fondo Riserva Ordinario la totalità dell'eventuale avanzo da Rendiconto Annuale. E' fatto comunque divieto di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché Fondi riserve o Capitale durante l'intera vita dell'Associazione.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE –

ART. 11

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Direttivo.

ART. 12

L'Assemblea è costituita dai Soci ed è convocata dal Direttivo. L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione. In prima convocazione è richiesta per deliberare la maggioranza assoluta degli iscritti; In seconda convocazione è richiesta per deliberare la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera l'elezione delle cariche sociali, l'approvazione del Rendiconto Annuale e del Preventivo di spesa per l'anno successivo, la determinazione della quota annuale di iscrizione a Socio dell'Associazione e nonché su tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale sottoposti al suo esame, mediante richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento anticipato dell'Associazione con la relativa nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

ART. 13

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è convocata dal Direttivo ogni qual volta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria avviene mediante avviso da esporre in bacheca dell'Associazione c/o i locali del Ministero della Giustizia siti in Via Arenula, 70 Roma o con comunicazione di posta elettronica (mail), almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare. Nella stessa comunicazione potrà inoltre essere indicata la data, ora e luogo della eventuale seconda convocazione con gli stessi argomenti posti all'ordine del giorno e che non potrà mai avvenire nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

ART. 14

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza così come definito all'ART. 12

ART. 15

Il Socio all'Assemblea può delegare altro Socio avente diritto al voto mediante delega scritta che, oltre ad essere menzionata nel verbale, dovrà rimanere agli atti dell'Assemblea.

Nessun Socio può rappresentare per delega più di 5 (cinque) Soci aventi diritto al voto.

ART. 16

Le votazioni vengono eseguite di regola mediante alzata di mano con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei Soci presenti lo richieda si potrà procedere per appello nominale o per scrutinio segreto.

Per le elezioni delle cariche sociali, si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea approvi a maggioranza dei Soci presenti di procedere per acclamazione.

ART. 17

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente del Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente del Direttivo. In assenza di entrambi o quando la maggioranza dei Soci lo richieda, l'Assemblea elegge il Presidente dell'Assemblea tra i Soci presenti e nominando un Segretario e due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dal Segretario e dai due scrutatori.

ART. 18

Il Direttivo è composto da 7 (sette) membri tra cui il Presidente, 2 Vice Presidenti, e 4 Consiglieri, eletti tutti dall'Assemblea tra i Soci. I membri del Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e potranno essere rieletti per ugual periodo. La loro nomina è subordinata all'iscrizione all'Associazione da almeno 3 (tre) anni.

Ai 7 (sette) membri del Direttivo non sarà erogato alcun compenso ad eccezione del solo rimborso delle spese, documentate ed autorizzate dall'Assemblea dei Soci, sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro cariche. Il Direttivo deve essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene utile o quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) Consiglieri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica (mail) con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni prima della adunanza. Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei componenti il Direttivo. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti e nel caso in cui ci sia parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Direttivo.

ART. 19

Il Direttivo nell'ambito delle competenze e degli obblighi ad esso attribuiti dal presente Statuto ed eventualmente dai Soci, è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Potrà in particolare deliberare in merito all'adesione dell'Associazione ad organismi, associazioni e consorzi aventi finalità affini a quelli dell'Associazione stessa.

ART. 20

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio sociale cessino per qualsiasi motivo dalle loro funzioni uno o più membri del Direttivo, quelli rimasti in carica provvedono nella prima riunione utile alla sostituzione salvo ratifica alla prima assemblea. I membri, così come nominati, restano in carica per il quinquennio in corso.

ART. 21

Il Presidente del Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Egli rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

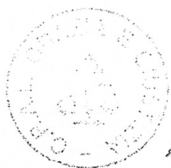
TITOLO VI – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE –

ART. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori e determina i poteri e le regole della liquidazione.

Roma,

20 Aprile 2015



IL PRESIDENTE
Antonio Ferrante